

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CLEMENTE	ALESSANDRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MASTROBERARDINO	PAOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CHIANESE	DORIANA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 724/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720110244358462 I.C.I. 2005
contro:
AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720110244358462 I.C.I. 2005
contro:
COMUNE DI ROMA
VIA DEL CAMPIDOGLIO 1 00186 ROMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
FAZIO
VIA TARANTO 44 SC UN 00182 ROMA RM

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE SENTENZA, CONFORME
ALL'ORIGINALE, COMPOSTA LN° 3.....FACCIATE
E' AUTENTICA.
ROMA, LI 22.03.19

IL SEGRETARIO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 724/2017

UDIENZA DEL

19/06/2018 ore 10:30

N°

15706/18

PRONUNCIATA IL:

1739 SPT. 2018
19 GIU. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 SET 2018

Il Segretario

724/2017 R.G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un originario ricorso nei confronti dell'Equitalia Sud s.p.a.,
impugnava la cartella di pagamento n. 09720110244358462 dell'importo di
euro 658,90 a titolo di ICI per gli anni di imposta 2005 e 2006, ente impositore Roma
Capitale.

A sostegno del ricorso, eccepiva che i due accertamenti propedeutici alla cartella
impugnata erano già stati impugnati e poi annullati dai giudici aditi (l'accertamento n.
105248242 relativo all'anno 2005 era stato annullato con sentenza della CTP di Roma
n. 331/2/12; l'accertamento n. 106248242 anno 2006 era stato annullato con sentenza
della CTP di Roma n. 206/38/12, confermata dalla sentenza della CTR n. 2272/35/14).

Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella impugnata.

Equitalia s.p.a. si costituiva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a
chiamare in causa l'ente impositore, e nel merito il rigetto del ricorso.

La CTP di Roma con sentenza n. 9934/17/2015 accoglieva il ricorso con condanna
alle spese di Equitalia s.p.a., senza pronunciarsi sulla richiesta di chiamata in causa.

Quest'ultima proponeva appello innanzi la Commissione regionale, fondato
essenzialmente sull'omesso esame da parte del giudice di primo grado della richiesta
di chiamata in causa dell'ente impositore e sulla ingiusta condanna al pagamento delle
spese di lite.

Costituendosi in tale grado, la ricorrente eccepiva che Equitalia s.p.a. aveva
erroneamente chiesto in primo grado la chiamata in causa della Regione Lazio e non di
Roma Capitale, e che comunque non sussisteva, nel caso di specie, un'ipotesi di
litisconsorzio necessario; insisteva quindi nella conferma della sentenza di primo
grado.

La CTR di Roma con sentenza n. 2537/6/16 accoglieva l'appello di Equitalia s.p.a.,
sul presupposto della sussistenza di litisconsorzio necessario con l'ente impositore; di
conseguenza annullava la sentenza di primo grado e rimetteva gli atti alla CTP.


Riassunto d'ufficio il giudizio dinanzi a questa Commissione, il Collegio con
ordinanza n. 490/18 disponeva l'integrazione del contraddittorio, autorizzando
l'Agente per la riscossione alla chiamata in causa di Roma Capitale e rinviando la
causa all'udienza odierna.

A seguito dell'adempimento di tale incombenza processuale, si costituiva in
giudizio Roma Capitale, contestando le doglianze di controparte in tema di difetto di
motivazione della cartella e di difetto di allegazione a quest'ultima dell'atto attributivo
della rendita; chiedeva quindi il rigetto del ricorso, senza fare riferimento alcuno agli
esiti dei giudizi contro gli avvisi di accertamento propedeutici alla cartella impugnata.

La ricorrente depositava a sua volta memoria illustrativa, in cui dopo avere
ripercorso le vicende dei vari giudizi, insisteva per l'annullamento della cartella
impugnata con vittoria di spese.

All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorso della contribuente è fondato.

Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento, emessa sulla base di avvisi di accertamento relativi ad ICI per le annualità 2005 e 2006, che, assume, la ricorrente sarebbero stati annullati giudizialmente.

Non rilevandosi vizi propri della cartella, che risulta redatta in ossequio al modello ministeriale contenendo le indicazioni necessarie e sufficienti per identificare con precisione tutti gli estremi della pretesa tributaria, occorre verificare se gli atti prodromici, sulla cui base è avvenuta l'iscrizione a ruolo sono definitivi.

Nessun contributo essendo stato fornito a tale fine dall'ente impositore chiamato in causa, da ricerche di cancelleria è emerso che, con riferimento all'imposta comunale 2005, la sentenza della Commissione provinciale di Roma n. 331/2/2012 favorevole alla ricorrente, appellata dal Comune, è stata ribaltata in secondo grado dalla CTR con la sentenza n. 957/28/2014 che ha affermato la legittimità dell'atto impositivo; tale pronuncia risulta tuttavia impugnata in cassazione e allo stato pendente.

Con riferimento invece all'avviso di accertamento ICI 2006, risulta che il ricorso della ricorrente avverso l'avviso di accertamento è stato accolto in primo grado e che il successivo appello del Comune è stato respinto dalla CTR (sentenza n. 2272/35/2014) con sentenza ormai passata in giudicato.

In tema di tributi locali, l'art. 1 co. 163 L. 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che *"nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo"*.

Secondo la Suprema Corte, *"con l'introduzione nell'ordinamento di questa disposizione, applicabile anche ai rapporti tributari ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge, il legislatore ha inteso porre rimedio - anche per i tributi locali, ed analogamente a quanto già avvenuto per i tributi erariali ex l.156/05 - alla situazione di indeterminato assoggettamento del contribuente all'attività di riscossione dell'amministrazione finanziaria, ritenuta illegittima da C.Cost. con sent.280/05"* (Cass. n.581/2017).


Ne consegue, pertanto, che con riferimento alla pretesa ICI 2006 la cartella di pagamento è stata illegittimamente emessa in quanto l'atto impositivo risulta in via definitiva annullato giudizialmente; con riferimento alla pretesa ICI 2005 la cartella risulta del pari illegittima, essendo ancora *sub iudice* l'accertamento in ordine alla validità del relativo atto impositivo.

P.Q.M.

La Commissione tributaria provinciale di Roma in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata.

Condanna Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale, in solido, al rimborso in favore di _____ delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 900,00.

Il relatore



Il presidente

